



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15006/2

Uff. II - Ord. Sic. Pub.

Roma 12 8 LUG. 2014

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.

ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DEL
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

AL COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA
SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

SEDE



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

1. Premessa.

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno u.s., introduce alcune importanti novità in tema di documentazione antimafia e di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Si segnalano, in particolare, le nuove norme in materia di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cc. dd. «*white lists*», introdotte a livello nazionale dalla legge n. 190 del 2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (art. 29), nonché le disposizioni che affidano al Prefetto incisivi poteri sulla *governance* dell'impresa appaltatrice risultata destinataria di un'informazione antimafia interdittiva (art. 32, comma 10).

Attesa la rilevanza delle novità introdotte, tenuto anche conto degli ulteriori adempimenti posti a carico delle Prefetture, si forniscono le prime indicazioni operative ai fini di un'omogenea applicazione, nelle more della conversione del decreto in esame, delle citate disposizioni.

2. Iscrizione nelle *white lists*.

Allo scopo di incentivare l'iscrizione nelle *white lists* da parte degli operatori economici che svolgono le attività elencate dall'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 - ritenute *ope legis* maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale - l'articolo 29 impone alle stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria "obbligatoriamente" attraverso la consultazione, anche in via telematica, di tali elenchi.

Ne consegue che tale iscrizione, pur mantenendo la natura volontaria prevista originariamente dalla legge citata, costituisce la forma necessitata attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l'assenza di motivi ostativi ai fini antimafia.

Al fine di evitare che il prevedibile incremento delle domande di iscrizione possa determinare negative ripercussioni sull'affidamento di commesse pubbliche per l'esecuzione delle attività in esame, la norma in esame prevede che, in



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

sede di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

E' fatto salvo, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, l'esercizio dei poteri di recesso dal contratto e di revoca dei provvedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

Al fine di assicurare l'effettivo esercizio dei citati poteri, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia sulla necessità di comunicare alla Prefettura l'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia tramite la consultazione, anche telematica, delle *white lists*.

In attuazione di tale disposizione transitoria - mutuata dalla normativa vigente in materia di formazione dei medesimi elenchi presso le Prefetture dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (articolo 5-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122) - ogni Prefettura dovrà, quindi, pubblicare sul proprio sito istituzionale e tenere costantemente aggiornato anche l'elenco delle richieste ricevute per l'iscrizione nelle *white lists* in cui dovrà essere annotato, ove negativo, l'esito della richiesta.

Al riguardo, si trasmette l'apposito modulo (**all. 1**) che dovrà essere pubblicato nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto-sezione di livello 1 "*Provvedimenti*", alla voce (sotto-sezione di livello 2) "*Provvedimenti dei dirigenti*".

Si ritiene di dover precisare, infine, che, in ossequio al principio dell'irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il regime transitorio sopra delineato troverà applicazione in relazione alle procedure di affidamento dei contratti o di autorizzazione dei sub contratti avviate a decorrere dal 25 giugno u.s..

Ciò significa che le richieste di rilascio di documentazione antimafia nei confronti di operatori economici che esercitano le attività "sensibili", non iscritti nelle *white lists*, ricevute dalle Prefetture prima del 25 giugno, andranno definite in via ordinaria con il rilascio della comunicazione e/o dell'informazione.

3. L'effetto equipollenza dell'iscrizione nelle *white lists*.

Il conseguimento dell'iscrizione nelle *white lists* è subordinato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 alla preventiva verifica da parte della Prefettura



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

della circostanza che gli operatori economici richiedenti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, e cioè:

- a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4 e dall'art. 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.

L'inserimento negli "elenchi" in questione comporta quindi un effetto-equipollenza dell'iscrizione nelle *white lists* all'informazione antimafia liberatoria, con riflessi positivi in termini di maggiore semplificazione delle procedure.

Tale effetto, tuttavia, in base all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, era stato limitato esclusivamente a rapporti contrattuali concernenti la medesima attività per la quale veniva conseguita l'iscrizione.

Sul punto, con la circolare n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013 era stato chiarito, in via interpretativa, che l'effetto-equipollenza dovesse ritenersi esteso anche alle comunicazioni antimafia liberatorie ma non alle informazioni antimafia richieste per l'instaurazione di rapporti con i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 159/2011 aventi ad oggetto attività diverse da quelle per cui era stata ottenuta l'iscrizione.

Orbene, la disposizione in esame, nel confermare l'indirizzo interpretativo formulato da questo Ufficio, estende l'effetto-equipollenza anche ad altre attività prevedendo che, una volta ottenuta l'iscrizione, questa possa essere utilizzata dalla stazione appaltante ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.

4. Aggiornamento periodico delle *white lists*.

Com'è noto, l'iscrizione nelle *white lists* ha una validità di dodici mesi che decorre dal momento in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone.

Nel richiamare le indicazioni fornite con la circolare sopra citata per il corretto svolgimento delle verifiche nei confronti dell'operatore economico interessato a permanere nell'elenco, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, il Prefetto può procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo alle imprese iscritte in qualsiasi momento.

A tal fine, si attira l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di pianificare appositi controlli a campione all'esito dei quali, in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, occorrerà comunicare all'impresa interessata, in vista



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

della eventuale, successiva adozione del provvedimento di cancellazione dall'elenco, il preavviso ex art. 10-*bis* della legge delle 241/1990.

5. Le misure straordinarie di gestione e sostegno alle imprese colpite da informazione interdittiva antimafia.

Nell'ambito degli interventi finalizzati a contrastare la corruzione, l'art. 32 del D.L. n. 90/2014 ha attribuito al Presidente dell'ANAC, in presenza di particolari, rilevanti circostanze, il potere di proporre al Prefetto di:

- ordinare la rinnovazione degli organi sociali, rimuovendo il soggetto coinvolto (comma 1, lett. a);
- disporre la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale (comma 1, lett. b);
- disporre la misura del sostegno e monitoraggio dell'impresa (comma 8).

Nel rinviare, per le prime indicazioni applicative sul punto, alle Linee Guida emanate d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, si reputa opportuno, già in questa sede, richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul comma 10 dell'articolo in esame.

Il cennato disposto dell'art. 32, comma 10, infatti, attribuisce al Prefetto il potere di adottare di sua iniziativa, in caso di urgente necessità, i provvedimenti sopraelencati nei confronti dell'impresa colpita da un'informazione antimafia interdittiva dandone, in tal caso, informazione al Presidente dell'ANAC.

Assume rilievo essenziale, nel contesto della suddetta disciplina, la circostanza che il Prefetto deve informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione in ordine alle misure disposte.

A tal riguardo, appare opportuno che le iniziative che i Prefetti intendono assumere siano comunicate in via preventiva all'ANAC, anche al fine di evitare una possibile sovrapposizione degli interventi.

L'art. 32, comma 10, prevede, altresì, che l'esercizio del potere attribuito al Prefetto sia subordinato alla sussistenza dell'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione allo scopo di:

- garantire la continuità di servizi e funzioni per la tutela di diritti fondamentali;
- salvaguardare i livelli occupazionali. Appare chiaro che, in questo caso, il riferimento deve intendersi rivolto a ripercussioni sul piano occupazionale di significative dimensioni, quanto meno, per la realtà economica di livello provinciale;



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- tutelare l'integrità dei bilanci pubblici.

Al riguardo, appare sufficiente, ai fini dell'esercizio dei citati poteri, oltre che necessario, che ricorra anche uno solo dei presupposti sopraindicati.

La *ratio* della previsione in esame risiede, infatti, nell'esigenza di impedire ogni possibile prosecuzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'esecuzione del contratto, prevenendo, al contempo, le ripercussioni negative, anche sul piano sociale e di altri interessi pubblici fondamentali.

In questo contesto, pertanto, l'applicazione delle misure interinali sopra indicate consentirà di "sterilizzare" gli effetti pregiudizievoli connessi alla perdita del contratto pubblico, discendenti dall'emissione dell'informazione interdittiva.

Al fine di consentire alla stazione appaltante l'assunzione delle determinazioni inerenti la prosecuzione del contratto in essere, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di comunicare alla stazione appaltante il provvedimento adottato, dovendosi in tal senso interpretare il rinvio effettuato dal comma 10 in esame all'art. 94, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

6. L'ordine di rinnovazione degli organi sociali.

In sede di applicazione delle straordinarie misure di gestione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'art. 32 in questione, tenuto conto del loro diverso grado di incisività sulla *governance* della società, occorrerà fare riferimento ad un principio di proporzionalità, parametrandolo, nel caso in esame, al grado di intensità dell'influenza esercitata dalla criminalità organizzata sugli assetti proprietari e/o gestionali della società compromessa.

Si ritiene, quindi, che, laddove l'informazione interdittiva antimafia evidenzia una limitata compromissione dell'impresa, il Prefetto potrà valutare l'opportunità di adottare, ai sensi del comma 1, lett. a) del citato art. 32, l'ordine di rinnovazione dell'organo sociale interessato. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'informazione antimafia interdittiva si fondi sulla sussistenza in capo ad uno solo dei componenti degli organi sociali delle situazioni ostative ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, senza che ricorrano altre circostanze idonee a far ritenere l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'attuazione di tale misura da parte della società destinataria porterà alla sostituzione del soggetto "controindicato" entro il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi più gravi, di dieci giorni (art. 32, comma 2).

7. La straordinaria e temporanea gestione dell'impresa.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Nel caso in cui l'impresa non aderisca all'ordine di rinnovazione dell'organo sociale ovvero nel caso in cui l'ingerenza della criminalità organizzata nell'impresa, risultante dall'informazione interdittiva, sia di tale intensità da compromettere più organi sociali, una pluralità di loro componenti o gli assetti proprietari, si fa luogo alla misura più penetrante della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettere a) e b).

In considerazione della particolare incisività della misura, che determina una separazione tra assetti proprietari e gestionali dell'impresa, si rileva l'opportunità che, ai fini dell'acquisizione degli elementi integrativi e di giudizio utili per l'adozione del citato provvedimento, le SS.LL. si avvalgano anche della collaborazione dei Gruppi interforze previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003, ovvero dei Gruppi interforze appositamente costituiti a livello centrale (GIRER, GITAV, GICEX), acquisendo anche il parere delle Sezioni Specializzate del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere appositamente costituite.

Con l'atto che dispone tale misura, il Prefetto provvede anche alla nomina dei nuovi amministratori dell'impresa (fino ad un massimo di tre); alla determinazione del loro compenso, da parametrare agli emolumenti da corrispondere agli amministratori giudiziari; alla determinazione della durata della straordinaria e temporanea gestione.

Al riguardo, si attira l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che la scelta dei nuovi amministratori venga effettuata tra i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal D.M. 10 aprile 2013, n. 60 e che tale individuazione venga operata secondo criteri di rotazione e trasparenza, evitando situazioni di cumulo di incarichi e di conflitto di interesse.

In questo contesto, avuto riguardo anche alle indicazioni fornite da questo Ufficio in tema di individuazione dei requisiti di onorabilità dei soggetti ricoprenti le cariche sociali rilevanti ai fini antimafia nelle imprese assicurative e bancarie (all. 2 e 3), appare opportuno che, prima di procedere alla nomina dei nuovi amministratori incaricati della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa raggiunta dall'informazione interdittiva, le verifiche antimafia siano esperite anche nei loro riguardi.

8. Il sostegno ed il monitoraggio dell'impresa.

Nel caso in cui l'informazione interdittiva antimafia si riferisca, invece, a situazioni di ingerenza mafiosa di minore intensità (quali quelle riconducibili, ad



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

esempio, agli incarichi di consulenza ed ai rapporti contrattuali con fornitori e subappaltatori) potrà essere disposta la meno incisiva misura del sostegno e monitoraggio dell'impresa che implica la nomina, da parte del Prefetto, di uno o più esperti (massimo tre), da individuare secondo le medesime modalità procedurali dettate per la selezione degli amministratori sopra esaminate, cui si rinvia.

Si tratta di un intervento volto ad inserire all'interno della compagine di impresa un "tutor", che possa stimolare la compagine societaria a rimuovere in breve tempo le situazioni ostative che hanno determinato l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.

L'art. 32, infine, all'ultimo periodo del comma 10, chiaramente stabilisce che l'intervenuto adeguamento dà luogo all'aggiornamento dell'informazione antimafia cui consegue, in caso di accertata rimozione delle situazioni ostative che avevano dato luogo all'adozione dell'interdittiva, la revoca della misura straordinaria.

In proposito, è appena il caso di evidenziare che l'aggiornamento dell'informazione antimafia, in virtù del richiamo all'art. 91, comma 5, del Codice antimafia contenuto nella norma in esame, verrà svolto dal Prefetto su istanza della parte interessata.

9. Le cause di cessazione dell'efficacia delle misure straordinarie di gestione e sostegno alle imprese colpite da informazione interdittiva antimafia.

L'ultimo periodo del citato comma 10, infine, stabilisce i casi in cui le misure straordinarie adottate dal Prefetto sono revocate e cessano di produrre effetti, prendendo quale parametro di riferimento le vicende processuali e/o amministrative aventi ad oggetto l'informazione interdittiva antimafia.

La ratio di tale impostazione discende dalla circostanza che, nel caso in esame, la sussistenza del provvedimento inibitorio costituisce presupposto imprescindibile per l'applicazione di una qualsiasi delle misure straordinarie sopra descritte.

Conseguentemente, l'annullamento - con sentenza passata in giudicato - dell'informazione interdittiva, facendo venire meno tale presupposto, comporta l'automatica cessazione degli effetti della misura straordinaria adottata dal Prefetto.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, nell'ambito dei provvedimenti processuali che determinano la cessazione degli effetti delle misure straordinarie applicate dal Prefetto, deve ritenersi rientrante anche l'ordinanza con la quale viene accolta, in via definitiva, la richiesta di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento inibitorio impugnato.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Si rimanda, infine, alle considerazioni svolte ai punti 6) e 8) per quanto concerne i riflessi sulla misura disposta dal Prefetto derivanti dall'aggiornamento dell'informazione antimafia richiesto a seguito dell'adeguamento della compagine societaria all'ordine di rinnovazione (punto 6) ovvero alle indicazioni fornite dagli esperti (punto 8).

Considerata la rilevanza delle misure introdotte e degli ulteriori adempimenti derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni, appare opportuno che le SS.LL., nelle more della conversione del decreto, ne diano comunicazione, anche nell'ambito di una specifica seduta della Conferenza Provinciale Permanente.

In quel contesto, potrà essere richiamata, inoltre, l'attenzione sull'opportunità che le attività amministrative riguardanti l'applicazione delle nuove norme, con particolare riguardo alla nuova forma "necessitata" di verifica della sussistenza dei requisiti antimafia per le imprese che svolgono le attività "sensibili" iscritte nelle *white lists*, si sviluppino in coerenza con i principi di leale collaborazione, anche attraverso l'attivazione, a tal fine, di appositi canali di comunicazione tra le stazioni appaltanti e la Prefettura.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini dell'applicazione delle indicazioni sopra riportate rinviando, per l'approfondimento concernente le misure di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese nell'ambito della prevenzione alla corruzione, alle Linee Guida elaborate da questo Ministero con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

II CAPO DI GABINETTO
(Lamorgese)



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Allegato 1

**ELENCO DELLE IMPRESE RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI
FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON
SOGGETTI A TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA**

Ragione Sociale	Sede legale	Sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	Codice fiscale/ Partita IVA	Attività per cui è richiesta l'iscrizione	Data di Presentazione dell'istanza	Esito



Ministero dell'Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/20(8)
Uff.II - Ord.Sic.Pubb.

Roma, 28 MAR 2013

AL SIG. PREFETTO DELLA REPUBBLICA DI

TORINO

(Rif. n. 1753/2013 Area 1Bis -/ANT. del 2 maggio 2013)

AL SIG. PREFETTO DELLA REPUBBLICA DI

TRIESTE

(Rif. n. 0015273 del 18 aprile 2013)

E, p.c.

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

OGGETTO: Applicabilità agli istituti bancari e alle compagnie di assicurazione della clausola di esclusione dall'ambito di applicazione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Si fa riferimento alle note sopradistinte con le quali è stato formulato il quesito concernente l'applicabilità della clausola di esenzione dall'obbligo dell'acquisizione della documentazione antimafia - stabilito dall'art. 83, comma 3,



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011 (cd. "Codice antimafia") - anche alle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione in esame accorda il citato esonero alla condizione che le normative di settore prevedano il requisito dell'assenza delle cause ostative ex art. 67 del "Codice" nei confronti dei componenti degli organi rappresentativi, di amministrazione e di controllo di soggetti economici, operanti in settori sottoposti a particolari regimi regolatori.

Questa condizione non è attualmente soddisfatta dallo "statuto" delle imprese assicurative, rinvenibile nell'art. 5 del D.M. n. 220/2011, adottato sulla base dell'art. 76 del D.Lgs. 209/2005.

L'art. 5 di tale decreto, infatti, nella parte in cui individua le incapacità a ricoprire cariche sociali derivanti da condanne, prescrive requisiti di onorabilità di livello inferiore a quelli stabiliti dal Codice antimafia.

Esso, infatti, prevede che tali incapacità, derivino, tra l'altro, da condanne:

- passate in giudicato, mentre l'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 attribuisce rilevanza anche alle sentenze non definitive, confermate in grado d'appello;
- per un ventaglio di delitti che, a parte quelli di natura economico-finanziaria, non comprende alcune fattispecie indicate invece nel ripetuto art. 67 (segnatamente: quelli ex artt. 600, 601 e 602 c.p., nonché quelli di contrabbando e traffico di stupefacenti). Ne consegue che eventuali condanne per tali reati potrebbero determinare un'incapacità a ricoprire incarichi sociali rilevanti delle imprese assicurative solo nell'ipotesi, meramente eventuale, che il reo riporti una condanna per un tempo inferiore ai due anni di reclusione (art. 5, comma 1, lett. c) n. 4).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, sotto il nuovo regime dettato dal D. Lgs. n. 159/2011, la clausola di esonero dall'obbligo di richiedere la documentazione antimafia non operi nei riguardi delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Tanto si rappresenta, ritenendo di partecipare quanto sopra a tutte le Prefetture al fine di favorire un utile contributo interpretativo su di un tema di comune interesse.

IL CAPO DI GABINETTO

(Procaccini)



ALL. 3

Ministero dell'Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/20(8)
Uff. II Ord. Sic. Pubb.

Roma. 11 1 2019

AL SIG. PREFETTO DI

MILANO

e. p.c.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Applicabilità agli istituti bancari della clausola di esclusione dall'ambito di applicazione della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto, si rappresenta che la questione evocata appare analoga a quella prospettata dalla Prefettura di Torino relativamente alle imprese di assicurazione, in merito alla quale sono state fornite indicazioni operative con la circolare pari numero del 28 maggio u.s..

In particolare, per quanto concerne gli istituti bancari si osserva che la condizione posta dall'art. 83, comma 3, lett. b) del Codice antimafia non appare soddisfatta dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161, che individua i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti in capo alle figure rilevanti dalle imprese bancarie, anche per ciò che concerne le cause di sospensione dalla carica.



Ministero dell'Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

Infatti, l'art. 5 di tale decreto prescrive requisiti di onorabilità a livello inferiore a quelli stabiliti dal Codice antimafia, nella parte in cui individua le incapacità a ricoprire organi sociali derivanti da condanne. La norma, infatti, prevede che tali incapacità derivino, tra l'altro, da condanne:

- passate in giudicato, mentre l'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 attribuisce rilevanza anche alle sentenze non definitive, confermate in grado d'appello;
- per una serie di reati che, a parte quelli di natura economico-finanziaria, sono individuati in relazione all'interesse lesa e non comprendono alcune fattispecie indicate invece nel già citato art. 67 (p.es. per i delitti di contrabbando e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

Alla luce di queste discrasie, si ritiene che anche sotto il nuovo regime del D.Lgs n. 159/2011, la clausola di esonero dall'obbligo di richiedere la documentazione antimafia non operi nei riguardi delle imprese bancarie.

Tanto si rappresenta, ritenendo di partecipare quanto sopra a tutte le Prefetture al fine di favorire un utile contributo interpretativo su di un tema di comune interesse.

IL CAPO DI GABINETTO

(Procaccini)